

BOLLETTINO

di informazione e documentazione me
del Ministero per la Costituente

Anno II - N. 9
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 30 marzo 1946

16 pagg. - L. 8
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

Le Costituzioni dell'Estonia
(con 2 tavole)

★ ★

Orientamenti costituzionali
della Cina

★ ★

L'Assemblea Costituente e la
Costituzione provvisoria dell'Italia

★ ★

I DECRETI PER LA COSTITUENTE ED IL REFE-
RENDUM ★ RASSEGNA DEI LIBRI ★ RASSEGNA
DELLA STAMPA ★ VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

NOTIZIARIO

ITALIA

Le elezioni amministrative

Nei giorni 10, 17 e 24 marzo si sono svolte — come è noto — le elezioni amministrative in un complesso di 2988 comuni; domani, 31, si svolgeranno le elezioni in altri 1594 comuni.

Poiché si hanno i risultati definitivi soltanto per le prime due giornate, e questi non possono ritenersi significativi ai fini della esatta individuazione delle forze politiche, ci riserviamo di pubblicare a suo tempo — e cioè dopo la chiusura del primo turno elettorale, che si concluderà il 7 aprile p. v. — i risultati definitivi complessivi e analitici.

ESTERO

Le elezioni in Grecia

Il Governo non ha fino ad ora rinunciato alla sua decisione di tenere le elezioni per il 31. Nelle elezioni scenderanno in campo una quindicina di partiti di varia importanza. Tutti questi partiti sono di destra, meno il partito di centro liberale repubblicano capeggiato dal Primo Ministro Sophulis. Secondo l'Agenzia « Reuter », tutti gli altri partiti si dividono in due blocchi distinti: i populistici, appoggiati da 8 partiti monarchici minori, tra cui i liberali nazionali del generale Stylianos Gonatan; e l'Unione Nazionale, coalizione capeggiata da tre ex Primi Ministri Giorgio Papandreu, Sotocles Venizelos e Panayettis Canellooulos. Questa coalizione risulta infatti dall'unione dei tre partiti conservatori (social-democratico, liberale e unionista) capeggiati rispettivamente dagli uomini politici summenzionati. L'Unione Nazionale è fortemente anti-comunista, ma non si è ancora pronunciata sul problema istituzionale. Vi è infine un partito ultrarealista, « Chi », che aveva anch'esso proposto al governo di rinviare almeno di una settimana le elezioni allo scopo di poter presentare la propria lista di candidati entro i limiti di tempo stabiliti dalla legge. Anche questa proposta è stata però respinta dal Governo. Il riorganizzato partito « metaxista », capeggiato dall'ex ministro per la Stampa di Metaxas, Nicoloudis, ha annunciato all'ultimo momento che non parteciperà alle elezioni. Infine gli indipendenti, in percentuale notevole, completano il quadro delle forze in campo.

Re Giorgio, in occasione del giorno dell'indipendenza greca ha inviato al popolo un messaggio in cui dice di desiderare che il popolo greco esprima a sua volontà sovrana in modo dignitoso, pienamente conscio che la violenza e i mezzi estremi sono armi ostili alla Grecia.

Crisi di Governo in Bulgaria...

Il 21 marzo il Governo bulgaro presieduto da Kimon Gheorghiev ha rassegnato le dimissioni, per procedere ad un allargamento. Come si ricorderà, il Gabinetto Gheorghiev era stato costituito dopo le elezioni del 19 novembre 1945, nelle quali il Fronte pa-

triottico era risultato vincitore. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, durante l'ultima conferenza dei tre Ministri degli Esteri tenutasi a Mosca avevano sostenuto la necessità dell'allargamento del Governo bulgaro con l'inclusione di membri dell'opposizione e avevano posto tale allargamento come condizione per il loro riconoscimento del Governo stesso. In conseguenza di ciò, si iniziarono i negoziati per allargare la compagine ministeriale; essi tuttavia fallirono perché il Governo rifiutò di accettare il principio che il ministero degli interni non fosse affidato ad un comunista e che fossero tenute nel paese elezioni con liste separate. Dal canto loro, il capo del Partito Agrario Petrov, e quello del Partito Socialdemocratico Lulkev, sostenevano che la partecipazione dell'opposizione al Governo si sarebbe avuta a condizione che esso avesse accettato le richieste dell'opposizione stessa.

Ora, in seguito alle discussioni del Governo, i reggenti hanno subito iniziato le consultazioni con le maggiori personalità politiche del paese e con i capi dei partiti del fronte patriottico e dell'opposizione. Nello stesso tempo il Parlamento, la cui sessione era stata prolungata dal Governo dimissionario fino al 20 maggio, riunitosi la sera del 21 marzo, dopo aver ascoltato una breve relazione di Gheorghiev, ha espresso la sua soddisfazione per l'opera svolta dal passato Governo ed ha consigliato ai reggenti di dare l'incarico della formazione del nuovo Governo, allo stesso Gheorghiev. Tale Governo, a quanto si ritiene negli ambienti politici di Sofia, comprenderà, quasi sicuramente due membri dell'opposizione. In tale modo si renderà possibile il riconoscimento da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna.

...e nel Belgio

Il 20 marzo il Gabinetto presieduto da Paul Spaak si è presentato alla Camera per ricevere il voto di fiducia, ma è stato battuto con 90 voti contrari contro 90 favorevoli e 15 astenuti. Il reggente Carlo ha incaricato nuovamente il leader dei cattolici Augusto de Schryver di formare un Governo di coalizione. Ma il 27 de Schryver, ha declinato l'incarico, dichiarando che i capi dei partiti erano ancora fermi sulle loro posizioni, rifiutandosi di costituire un'unione nazionale. In conseguenza di ciò, il reggente ha dato incarico di formare il nuovo governo all'ex Primo Ministro socialista Van Acker.

Il nuovo Gabinetto finlandese

Il Presidente della Repubblica finlandese ha nominato l'ex Ministro della difesa, Pekkala, capo del nuovo Gabinetto. Esso, che è più di sinistra del precedente, è composto da 6 Ministri del Partito Democratico Popolare (che comprende i comunisti), 5 socialdemocratici, 5 agrari, 1 del Partito Svedese e 1 senza partito.

Il partito di unione socialista, al quale appartiene il nuovo Primo Ministro, si è formato la settimana scorsa con elementi social-democratici e

radicali di sinistra. Esso collaborerà nel Parlamento con i comunisti costituendo insieme ad essi un « blocco democratico popolare ». Il programma del nuovo partito richiede una rapida realizzazione della « democrazia » e del socialismo con mezzi democratici come pure la partecipazione della Finlandia, il più presto possibile, all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Conclusione della 1ª Sessione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. Il nuovo Governo Sovietico

Il 19 marzo ha avuto luogo al Cremlino la seduta comune dei Sovieti dell'Unione e delle Nazionalità, nel corso della quale è stato eletto il Presidium del Soviet Supremo, è stato costituito un nuovo Governo e sono stati eletti i giudici del Tribunale Supremo e il Procuratore Generale dell'U.R.S.S.

In seguito alla richiesta di Kalinin di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute, a Presidente del Presidium del Soviet Supremo dell'U. R. S. S. è stato eletto all'unanimità Nicola Scvernik. Segretario del Presidium sarà il deputato Gorkin. Sono stati eletti inoltre 16 vice presidenti (tanti quante sono le Repubbliche Federate) e 15 membri effettivi.

Quanto alla formazione del Consiglio dei Ministri (nuova denominazione del Consiglio dei Commissari del Popolo) è stata letta una lettera di Stalin con la quale egli presentava all'approvazione dei deputati la composizione del Governo da lui formato. Il Soviet Supremo ne ha accettato la composizione. A Presidente è stato confermato Stalin, il quale mantiene anche il dicastero delle Forze Armate. Il Governo è formato da 8 vice presidenti, 44 ministri e 4 presidenti delle principali commissioni che collaborano alla realizzazione del piano quinquennale.

Il Soviet Supremo, dopo aver approvato la composizione del Governo, ha proceduto alla elezione del Tribunale Supremo dell'U.R.S.S., formato da 69 membri, del quale è Presidente il deputato Vogliakov. La carica di Procuratore Generale dell'U.R.S.S. è stata conferita a Koscievin. Essendo poi emersa la necessità di apportare alcuni emendamenti alla Costituzione dell'U.R.S.S., in relazione alle leggi approvate dalla Sessione del Soviet Supremo, le due Camere hanno costituito a tale scopo una Commissione sotto la Presidenza del deputato Viscinski.

La 1. Sessione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. ha quindi chiuso i lavori.

Le elezioni in Polonia

Un portavoce del Ministero degli Esteri polacco ha dichiarato che le elezioni generali in Polonia non potranno aver luogo, nella migliore delle ipotesi, prima della fine di giugno. Egli ha riferito infatti che le leggi elettorali dovrebbero essere promulgate il 1. aprile e che « le elezioni si potrebbero tenere non prima di tre mesi da questa data ».

Il nuovo Presidente dell'Argentina

Peron è stato ufficialmente proclamato Presidente della Repubblica Argentina

Le Costituzioni dell'Estonia

E' noto che l'Estonia è entrata a far parte dell'U.R.S.S., quale 15ª Repubblica Socialista Sovietica, nell'agosto 1940, in forza della legge costituzionale emanata il 7 agosto 1940 dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S. riunito in VII Sessione (straordinaria). (Vedi, a proposito, il testo della Costituzione dell'U.R.S.S. — e la introduzione, § 6 — pubblicati nel fascicolo 3, del 30 gennaio 1946, di questo Bollettino).

Si è così chiusa la varia esperienza costituzionale di quella repubblica baltica, iniziata con la prima Costituzione accentuatamente democratica del 1920; passata quindi attraverso la fase involutiva rappresentata dalla Costituzione del 1933; ricondottasi infine a fermi principi democratici con la Costituzione del 1937.

Questa esperienza è così interessante, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista scientifico, che crediamo di far cosa utile e grata al lettore dandone una riassuntiva illustrazione e pubblicando i più importanti articoli delle Costituzioni del 1920 e del 1927 e due schemi grafici funzionali.

La popolazione ugro-finnica degli estoni, dopo essere stata dominata alternativamente dai popoli danesi e slavi passò definitivamente nel 1721 alle dipendenze dei russi, sotto i quali rimase fino al 12 aprile 1917 quando il Governo provvisorio russo emanò una legge sull'autonomia estone, e la Dieta estone, eletta l'8 luglio elaborò, con un atto del 15 novembre 1917, una prima Costituzione. Senonchè i baroni baltici di origine tedesca, costituenti in quell'epoca la classe dominante, aprirono poco dopo la strada alle truppe tedesche che occuparono il territorio quasi per intero. Da allora fino al 1919 il nuovo Stato dovette sostenere lotte su lotte poichè, non ancora ricacciati i tedeschi, il territorio estone fu occupato da truppe bolsceviche. Pur perdurando questa confusione, un governo provvisorio presieduto da Päts proclamava il 24 febbraio 1918 la indipendenza dell'Estonia; però, solo il 23 aprile 1919 si poteva eleggere una Assemblea Costituente che desse vita organica al nuovo Stato.

L'Assemblea incaricò della compilazione di un progetto di Costituzione una Commissione di quattordici membri appartenenti ai sei maggiori partiti e della quale facevano parte due donne: la Commissione fu presieduta prima da J. Põlka, poi da Andekopp. Essa presentò in un primo tempo uno schema di Costituzione provvisoria che, sottoposto all'Assemblea nazionale il 21 maggio 1919, andò in vigore il 6 luglio dello stesso anno. In seguito, il 27 maggio 1920, fu presentato all'Assemblea il progetto definitivo che, dopo un vivace dibattito, fu approvato il 15 giugno 1920. Le prime elezioni si ebbero nel gennaio del 1921, dopo che la Costituzione era entrata in vigore il 12 dicembre 1920.

Esaminiamo ora le caratteristiche della Costituzione del '20.

L'Estonia è una repubblica indipendente aconfessionale. La determinazione del territorio è rimessa ad accordi internazionali.

La struttura dello Stato è unitaria, ma assai sviluppato vi è il principio del « self-governement » e pertanto molto ampie sono le autonomie locali.

L'aspetto però più importante della Costituzione estone del 1920 è quello che riguarda i poteri del popolo, e di converso quelli del governo.

Infatti l'espressione dell'articolo 1 della Costituzione: « Il potere sovrano è nelle mani del popolo » ha qui un significato ed un valore particolare in quanto non rappresenta una retorica affermazione, ma esprime la realtà vera, quale scaturisce dalle norme costituzionali.

Il popolo infatti domina in modo assoluto sia l'Assemblea che il governo e ciò per mezzo: del referendum, della iniziativa popolare, della elezione dell'Assemblea.

Quanto al referendum esso è di due tipi: obbligatorio e volontario. E' obbligatorio in due casi: qualora si tratti di riformare la costituzione e qualora si tratti di sentire il pa-

re del popolo su di un progetto legislativo respinto dall'Assemblea. Possono partecipare al referendum tutti i cittadini senza distinzione alcuna che abbiano superato i 20 anni.

La norma giuridica ha per unica fonte la legge la quale deve essere votata dall'Assemblea e promulgata dall'Ufficio dell'Assemblea, dopo di che viene pubblicata sul « Giornale ufficiale ». Qualora su domanda di un terzo dei membri dell'Assemblea la promulgazione sia stata rinviata di due mesi, la legge può essere sottoposta a referendum su domanda di venticinquemila elettori: è questo il caso del referendum volontario.

Qualsiasi gruppo di cittadini può presentare all'esame dell'Assemblea un progetto di legge purchè esso sia accompagnato da almeno 25.000 firme.

Sono sottratte al referendum e all'iniziativa popolare le leggi finanziarie (bilancio, prestiti di Stato, imposte, ecc.) le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, la proclamazione dello stato d'assedio, i trattati internazionali, la mobilitazione.

In alcuni casi si applicarono in Estonia il referendum e l'iniziativa popolare e precisamente: nel 1922 il partito populista-cristiano presentò all'Assemblea un progetto sulla istruzione religiosa, corredato dalle necessarie firme: l'Assemblea respinse il progetto che però, sottoposto a referendum, venne approvato.

Nel 1926 il partito socialista presentò un altro progetto pure corredato dalle firme necessarie, riguardante l'indennizzo da concedere ai proprietari dei terreni espropriati. L'Assemblea però non discusse il progetto poichè l'ufficio dell'Assemblea (il quale ha il compito di esaminare preliminarmente i progetti che vengono presentati ad essa) ritenne che si trattasse di materia finanziaria e pertanto in base all'articolo 34, che esclude le leggi finanziarie dall'iniziativa e dal referendum, respinse il progetto.

Accanto al popolo, o per meglio dire, direttamente dipendente dal popolo, è l'Assemblea Nazionale la quale ha per competenza la formazione della legge e la discussione di determinati problemi quali il bilancio dello Stato, i prestiti pubblici, i trattati internazionali, ecc. L'Assemblea è formata da 100 membri eletti secondo un sistema di rappresentanza proporzionale con facoltà di scelta. Organo essenziale dell'Assemblea è l'Ufficio dell'Assemblea il quale ha per compito specifico, come si è accennato più sopra, la promulgazione delle leggi e il controllo sulla presentazione dei progetti di legge all'Assemblea per iniziativa popolare.

Secondo Ast, relatore del progetto della Costituzione, « la concentrazione del potere esecutivo nelle mani di una persona rappresenterebbe una diminuzione dei poteri sovrani del popolo ». E' questa la ragione per cui nella Costituzione estone del 1920 è stato contemplato un tipo di governo a forma collegiale che garantisca nel modo migliore l'equilibrio tra l'attività governativa e la volontà popolare. Il potere esecutivo pertanto risiede nel governo, collegialmente considerato e composto dal Decano dello Stato e dai Ministri.

Assai complessa e di non facile definizione è la figura del Decano dello Stato (Riigivanen) il quale, pur rappresentando la Repubblica estone e avendo un potere di direzione, coordinazione e controllo sull'attività dei Ministri, non può tuttavia, dato lo spirito della Costituzione estone, considerarsi il Capo dello Stato. Egli è infatti un Presidente del Consiglio che ha in più talune prerogative speciali, quali quella della rappresentanza internazionale. Quanto ai suoi rapporti con i ministri egli è da considerare un *primus inter pares* per quel che riguarda le deliberazioni del Consiglio, ma invece un *primus omnium* per quel che riguarda il controllo e la coordinazione della attività dei ministri.

Un'altra caratteristica essenziale della Costituzione estone è che il Governo può essere disciolto in seguito a un voto di sfiducia dell'Assemblea, e sia il Decano dello Stato che i

ministri possono essere accusati di prevaricazione dall'Assemblea stessa e essere sottoposti a giudizio della Corte Suprema.

Fa pure parte del Governo, ma in posizione subordinata, il *Segretario dello Stato* il quale è posto a capo della Cancelleria di Stato ed ha il compito di sorvegliare l'esecuzione degli atti di governo.

Il potere giudiziario è esercitato da giudici elettivi e non: questi ultimi sono nominati dalla Corte Suprema, i cui membri sono scelti dall'Assemblea Nazionale. Il potere di grazia è devoluto al governo.

Il servizio militare è obbligatorio e il comando delle forze armate che in tempo di pace è in mano al governo, viene da questo trasferito, in caso di guerra, ad un Comandante in Capo.

LA LEGGE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA DEL 15 GIUGNO 1920

Riproduciamo le norme fondamentali della prima Costituzione estone, che ne dichiarano le principali caratteristiche: democrazia semidiretta e governo assembleare:

Art. 27. — La Nazione esercita la sovranità a mezzo dei cittadini che godono del diritto di voto. Sono elettori i cittadini in età di venti anni compiuti e che hanno la nazionalità estone da un anno almeno.

Art. 28 — Limiti al diritto di voto.

Art. 29 — Il popolo esercita il diritto sovrano: 1) con il referendum; 2) con l'iniziativa legislativa e 3) con l'elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale.

Art. 30 — Quando un terzo dei membri dell'Assemblea Nazionale ne farà domanda le leggi da essa adottate non sono promulgate se non due mesi almeno dopo la loro votazione. Se, in questo tempo, 25.000 cittadini che godono il diritto del voto domandano un referendum sull'adozione o il rigetto di queste leggi la loro promulgazione dipenderà dai risultati del referendum.

Art. 31 — Il diritto d'iniziativa legislativa permette a 25.000 cittadini che godono del diritto del voto, di domandare l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge. Questa domanda deve essere indirizzata all'Assemblea Nazionale sotto forma di progetto di legge. L'Assemblea può votare questo progetto o respingerlo. Nell'ultimo caso, il progetto è sottoposto a referendum per essere adottato o respinto dal popolo. Se la maggioranza dei cittadini votanti si pronuncia in favore del progetto esso acquista forza di legge.

Art. 32 — Quando il popolo abbia respinto una legge adottata dall'Assemblea Nazionale o adottata una legge respinta da essa, si procederà alle nuove elezioni nel termine massimo di settantacinque giorni dal referendum.

Art. 33 — Norme sul referendum.

Art. 34 — Materie sottratte al referendum.

Art. 35 — L'Assemblea Nazionale esercita il potere legislativo in qualità di rappresentante del popolo.

Art. 36 — L'Assemblea Nazionale si compone di 100 membri eletti sulla base della rappresentanza proporzionale a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

L'Assemblea Nazionale ha il diritto di aumentare il numero dei suoi membri, ma la legge che decide questo aumento non può produrre effetto che per le elezioni successive.

L'elezione dell'Assemblea Nazionale sarà regolata da una legge organica speciale.

Sono elettori ed eleggibili all'Assemblea Nazionale i cittadini titolari del diritto di voto.

Art. 53 — L'Ufficio dell'Assemblea Nazionale è competente a promulgare le leggi votate da essa.

Art. 55 — L'Assemblea Nazionale esercita per mezzo delle istituzioni che sono create dallo Stato a questo fine, il suo controllo sull'attività economica degli esercizi e delle imprese dello Stato e sulla gestione del bilancio dello Stato.

Art. 56 — I membri dell'Assemblea Nazionale hanno il diritto di interrogare il Governo nelle sedute dell'Assemblea. Quando una interrogazione è deposta da un quarto del nu-

mero dei membri dell'Assemblea Nazionale, il Governo è tenuto a rispondere.

Art. 57 — Il Governo della Repubblica esercita il potere esecutivo in Estonia.

Art. 58 — Il Governo si compone del Decano dello Stato e dei Ministri.

Il numero di questi ultimi, le loro attribuzioni e le regole particolari sulla spedizione degli affari sono fissati da una legge speciale.

Art. 59 — L'Assemblea Nazionale nomina il Governo e accetta le sue dimissioni. Quando un ministro è dimissionario, le sue funzioni sono svolte fino alla nomina di un nuovo ministro da un altro membro del Governo designato dal Governo stesso.

Art. 60 — Il Governo della Repubblica dirige la politica estera ed interna dello Stato, veglia all'integrità esterna, al mantenimento della sicurezza interna dello Stato, all'esecuzione delle leggi.

Il Governo:

1) stabilisce il progetto del bilancio delle entrate e delle spese e lo presenta al voto dell'Assemblea Nazionale;

2) nomina e revoca i funzionari militari e civili, quando la legge non ha deferito questo diritto ad un'altra autorità;

3) conclude nel nome della Repubblica Estone i trattati con gli Stati stranieri e li sottopone alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;

4) dichiara la guerra e conclude la pace con il consenso dell'Assemblea Nazionale;

5) dichiara lo stato di assedio per tutto il territorio o per una parte di esso e sottopone questa misura alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;

6) sottopone i progetti di legge e dei regolamenti complementari all'Assemblea Nazionale;

7) emana i decreti e le ordinanze in conformità alle leggi;

8) decide dei ricorsi in grazia.

Art. 61 — Il Decano dello Stato rappresenta la Repubblica Estone, dirige e coordina l'attività del governo della Repubblica, presiede le sedute del Governo ed ha diritto di domandare conto dei suoi atti a ciascun ministro.

Art. 62 — Il Governo della Repubblica designa uno dei suoi membri per la supplenza eventuale del Decano dello Stato.

Art. 65 — Il Governo della Repubblica deve godere la fiducia dell'Assemblea Nazionale. Il Governo o i membri del Governo ai quali l'Assemblea Nazionale ha rifiutato formalmente la sua fiducia devono dimettersi.

Art. 66 — Tutti gli atti del Governo debbono essere firmati dal Decano dello Stato, il Ministro responsabile della loro esecuzione e il Segretario di Stato.

Art. 67 — Il Decano dello Stato e i ministri non possono essere accusati di prevaricazione che in seguito ad una decisione dell'Assemblea Nazionale e non possono essere giudicati che dalla Corte Suprema di giustizia.

DALLA COSTITUZIONE DEL 1920 ALLA COSTITUZIONE DEL 1937

La forma di governo quale scaturisce dalla Costituzione estone del 1920 presenta notevoli vantaggi che però sono puramente teorici ed infatti, ben presto, si rivelarono gli inconvenienti insiti nella Costituzione. Soprattutto ebbe grandissimo rilievo il danno che derivava dalla assenza di un Capo dello Stato che potesse unificare in sé i poteri dello Stato e potesse coordinare le varie attività dei diversi organi dello Stato.

Da questa considerazione nacque la legge del 19 marzo 1929 la quale pur mantenendo inalterata nelle sue linee generali la figura del Decano dello Stato dava a questi delle prerogative maggiori lentamente avviandosi verso una forma che abbandonò decisamente la collegialità. Infatti il Decano dello Stato ebbe con la legge del 1929 la facoltà di proporre la sostituzione dei ministri all'Assemblea e di opporsi, all'esame delle loro proposte.

Un passo decisivo verso una riforma radicale si ebbe però solo con la legge del 16 ottobre 1933 entrata in vigore il 24 gennaio 1934. In essa infatti al *Riigivanen* fu sostituito

il Presidente della Repubblica il quale aveva le seguenti prerogative:

- a) irresponsabilità politica;
- b) facoltà di nominare e revocare i ministri;
- c) diritto di partecipare quale presidente alle sedute del Gabinetto;
- d) diritto di indire le elezioni e di chiudere anticipatamente le sessioni parlamentari;
- e) nomina dei funzionari civili e militari; sottoscrizione dei trattati; comando delle forze armate; diritto di grazia; e, importantissima, facoltà di emanare regolamenti e decreti legge;
- f) nomina dei giudici di Stato nonchè dei giudici non elettivi;
- g) promulgazione delle leggi votate dall'Assemblea.

Pur permanendo quindi il *referendum* e l'iniziativa popolare si è giustamente osservato come la Costituzione estone del 1933 rappresenti un deciso passo verso la concezione totalitaria dello Stato dato il prepotere che il Presidente della Repubblica esercita sul potere legislativo e su quello giudiziario.

Il passaggio dalla democrazia per così dire eccessiva della Costituzione del 1920 al quasi totalitarismo della Costituzione del 1933 non poteva condurre che alla ricerca di una forma di governo che evitasse gli eccessi dell'una e dell'altra Costituzione. Tale intento è stato ottenuto mediante la Costituzione emanata il 3 settembre 1937 ed entrata in vigore il 2 gennaio 1938.

Secondo questa Costituzione, lo Stato estone è ancora una Repubblica indipendente aconfessionale (art. 1 e 14) ed è mantenuto ancora l'ampio sistema delle autonomie locali.

Profonde invece sono le modifiche riguardanti il *referendum* e l'iniziativa popolare: quest'ultima è stata del tutto abolita poichè l'iniziativa è di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica. Quanto al *referendum*, esso può essere indetto solo dal Presidente della Repubblica qualora egli lo giudichi necessario.

Oltre la legge votata dall'Assemblea e promulgata dal Presidente della Repubblica sono ammessi dei decreti legge, emanati dal Presidente, nel periodo che intercorre tra la chiusura e l'apertura della sessione parlamentare.

Come si vede, la sovranità popolare che secondo l'art. 35 sarebbe esercitata dal popolo, è in questo caso una pura affermazione retorica poichè il potere legislativo ed il potere esecutivo sono sottratti al controllo popolare e solo eccezionalmente la volontà popolare può direttamente trasformarsi in legge. D'altra parte però non si ha qui, come nella Costituzione del 1933, una predominanza del potere esecutivo, poichè accanto al Presidente della Repubblica sono previste una Camera dei Deputati e un Consiglio Nazionale i quali debbono essere sentiti prima che una norma giuridica abbia vigore di legge. Inoltre il Congresso dell'Assemblea Nazionale (composto dalla Camera dei Deputati e dal Consiglio Nazionale riuniti) può porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica durante l'esercizio delle sue funzioni « per delitti contro il potere supremo dello Stato e nel caso di alto tradimento » (art. 45).

Quanto al Governo esso è formato dal Primo Ministro e dai Ministri ed esercita il potere esecutivo.

Esso è nominato e revocato dal Presidente della Repubblica: qualora la Camera dei Deputati abbia espresso la propria sfiducia al Governo, il Presidente può o revocare il governo (o il membro del Governo verso il quale sia stata espressa la sfiducia della Camera dei Deputati) o sciogliere la Camera e indire delle nuove elezioni. Se però la nuova Camera esprimerà ancora la propria sfiducia al Governo, questo dovrà essere senz'altro revocato: la revoca del Primo Ministro, comporta la revoca dell'intero governo.

Quanto al potere giudiziario, esso è esercitato da giudici nominati dal Presidente della Repubblica: i giudici sono indipendenti e inamovibili.

La difesa nazionale infine dipende direttamente dal Presidente della Repubblica che nomina il capo delle forze armate sia in guerra che in pace. Il servizio militare è obbligatorio. La proclamazione dello stato d'assedio è fatta dal Presidente della Repubblica.

Ecco il testo degli articoli più importanti della Costituzione del 1937.

Art. 1 — L'Estonia è una Repubblica sovrana ed indipendente, dove la suprema autorità dello Stato risiede nel popolo.

Art. 2 (34) — Il popolo estone esercita il potere supremo dello Stato attraverso i suoi cittadini che godono del diritto di voto.

Art. 3 (35) — Il potere dello Stato è esercitato dal popolo:

- 1) con l'elezione del Presidente della Repubblica in conformità all'art. 40;
- 2) con l'elezione della Camera dei Deputati;
- 3) con l'elezione dei corpi rappresentativi degli enti locali autonomi, conformemente all'art. 123;
- 4) con il referendum.

Art. 4 (32) — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Egli personifica l'unità del potere dello Stato ed è il rappresentante dello Stato. Egli vigila alla integrità esterna ed alla sicurezza interna dello Stato, prende cura del benessere generale del popolo e provvede al mantenimento dell'ordine.

Art. 5 (39) — Oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge costituzionale, il Presidente della Repubblica:

- 1) accredita gli agenti diplomatici della Repubblica presso le potenze estere e dà il gradimento a quelli delle potenze estere presso la Repubblica;
- 2) nomina e revoca gli alti funzionari;
- 3) nomina e revoca, in via di prerogativa, i capi servizio del personale addetto alla Presidenza della Repubblica;
- 4) emana regolamenti in conformità alle leggi;
- 5) esercita, in via di prerogativa, la sorveglianza sull'attività delle istituzioni dello Stato e sulle altre istituzioni di diritto pubblico;
- 6) conferisce, in via di prerogativa, le decorazioni dello Stato, onorifiche e di merito;
- 7) decide le questioni la cui risoluzione gli è affidata dalla legge.

Art. 6 (40) — Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni.

Può essere designato come candidato ogni cittadino che goda del diritto di voto e di età non inferiore ai quarantacinque anni.

I candidati alla Presidenza della Repubblica sono designati, mediante scrutinio segreto, come segue:

- 1) un candidato dalla Camera dei Deputati;
- 2) un candidato dal Consiglio Nazionale;
- 3) un candidato dall'Assemblea dei delegati, eletta dai Corpi rappresentativi dei governi locali autonomi, e che si compone di ottanta delegati eletti dai corpi rappresentativi delle comunità autonome rurali e di quaranta delegati eletti dai corpi rappresentativi delle comunità autonome urbane.

Fra i candidati così designati, il Presidente è eletto dal popolo per suffragio universale ed a voto eguale, diretto e segreto. È dichiarato eletto alla Presidenza della Repubblica il candidato che ha raccolto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato d'età maggiore. L'elezione deve aver luogo entro il termine di venti giorni a partire dalla data di designazione dei candidati.

Se non è proposto che un solo candidato, sarà convocata dal Presidente della Camera dei deputati una riunione comune delle tre istituzioni che hanno designato tale candidato. Ove il candidato designato riunisca allo scrutinio segreto di questa riunione un numero di voti pari almeno ai tre quinti del numero complessivo dei membri che debbono prendere parte alla riunione, egli è proclamato eletto alla Presidenza della Repubblica e non ha luogo la consultazione popolare.

La legge determina nei particolari la procedura per la designazione dei candidati alla Presidenza della Repubblica e per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 7 (41) — Il Presidente della Repubblica entra in carica dopo aver prestato davanti al Congresso della Assemblea nazionale il seguente giuramento: « Io N. N., nell'assumere per volontà del popolo le funzioni di Presidente della Repubblica, giuro solennemente di difendere costantemente la legge costituzionale e le leggi della Repubblica d'Estonia, di esercitare equamente ed imparzialmente l'autorità che mi è

delegata e di consacrare tutte le mie forze ed il meglio della mia intelligenza ad adempiere fedelmente agli obblighi della mia carica nell'interesse della Repubblica e del popolo estone ».

I poteri del Presidente della Repubblica cessano con l'entrata in carica del nuovo Presidente.

Art. 8 (42) — Le decisioni e gli altri atti del Presidente della Repubblica sono validi se portano la firma del Presidente della Repubblica e sono controfirmati dal Primo ministro e dal ministro competente. Di questi atti e decisioni è responsabile politicamente il Governo della Repubblica, ed i ministri che hanno apposto la loro controfirma lo sono del pari per gli affari di loro competenza, assumendo soprattutto la responsabilità della costituzionalità e legalità di questi atti e decisioni.

Non necessitano di controfirma le decisioni e gli atti emanati dal Presidente della Repubblica, conformemente alla legge costituzionale, in via di prerogativa.

Art. 9 (43) — L'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altro impiego od attività professionale.

Il membro dell'Assemblea nazionale eletto Presidente della Repubblica cessa di appartenere all'Assemblea nazionale al momento della sua entrata in carica quale Presidente della Repubblica.

Art. 10 (44) — L'ammontare dell'indennità presidenziale è determinata per legge. Questa non può essere modificata se non rispetto al Presidente che verrà eletto alle elezioni successive.

Il Presidente della Repubblica uscente dalla carica è dotato di una pensione pari ai tre quarti dell'indennità goduta.

Art. 11 (45) — Il Presidente della Repubblica non può essere posto in istato di accusa durante l'esercizio delle sue funzioni, se non per decisione del Congresso dell'Assemblea Nazionale, per delitti contro il potere supremo dello Stato e nel caso di alto tradimento.

Del pari, la messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica dopo la cessazione dalla carica, per i suddetti delitti e per i delitti commessi nell'esercizio delle sue prerogative, non può aver luogo che per decisione del Congresso dell'Assemblea Nazionale.

In entrambi i casi l'iniziativa della messa in istato di accusa non appartiene che alla maggioranza del numero legale dei membri che compongono l'Assemblea nazionale. La messa in istato di accusa è decisa al Congresso con la maggioranza di tre quarti del numero totale dei membri componenti l'Assemblea nazionale. La causa è istruita e giudicata dalla Corte di Stato.

In caso di messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica durante l'esercizio delle sue funzioni, il Collegio elettorale di cui all'art. 46 elegge un Presidente supplente, incaricato dell'esercizio delle funzioni del Presidente sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunzi l'assoluzione del Presidente, o che dichiara inammissibile l'azione penale o sino all'entrata in carica del nuovo Presidente della Repubblica. Il Presidente supplente non può ordinare né le elezioni d'una nuova Camera dei deputati né la formazione d'un nuovo Consiglio Nazionale.

Se la Corte di Stato assolve il Presidente della Repubblica o dichiara inammissibile l'azione penale iniziata, si procede immediatamente all'elezione d'una nuova Camera dei deputati ed alla formazione d'un nuovo Consiglio Nazionale. Se la Corte di Stato condanna il Presidente della Repubblica si procede immediatamente all'elezione d'un nuovo Presidente della Repubblica.

La legge determina i particolari dell'accusa e della istruttoria.

Art. 12 (46) — Se la Presidenza della Repubblica è vacante, se il Presidente della Repubblica è legalmente impedito ad esercitare le sue funzioni, il Primo ministro assume le funzioni di Presidente della Repubblica ed affida le funzioni di Primo Ministro al Primo ministro supplente.

Se la Presidenza della Repubblica si rende vacante prima del periodo legale, si procede al più presto alla elezione di un nuovo Presidente della Repubblica.

Se l'impedimento legale all'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica abbia avuto una durata ininterrotta

superiore ai sei mesi, il Collegio elettorale può decidere di fare procedere all'elezione d'un nuovo Presidente.

Se, in tempo di guerra, la Presidenza della Repubblica si rende vacante, ovvero se l'impedimento legale all'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica sia durato ininterrottamente per più di tre mesi, il Collegio elettorale procede immediatamente all'elezione del Presidente supplente della Repubblica anche prima del termine di sei mesi.

Il Collegio elettorale si compone: del Primo Ministro, del Comandante in capo delle Forze Armate, del Presidente della Camera, del Presidente del Consiglio Nazionale e del Presidente della Corte di Stato. Il collegio elettorale è convocato dal Primo Ministro, o per propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre membri, fra i quali — in tempo di guerra — il Comandante in Capo delle Forze Armate. Il funzionamento del Collegio elettorale è definito nei suoi particolari dalla legge.

I poteri del Presidente supplente della Repubblica si iniziano con la prestazione del giuramento solenne avanti al Collegio elettorale ed hanno termine con l'entrata in funzione del nuovo Presidente della Repubblica.

Il Primo ministro, che abbia assunte le funzioni di Presidente della Repubblica, non ha il diritto di ordinare le elezioni d'una nuova Camera dei Deputati, né di formare un nuovo Consiglio Nazionale.

Art. 13 (47) — Accanto al Presidente della Repubblica siede il Cancelliere di Giustizia, nominato dal Presidente in via di prerogativa.

Il Cancelliere di Giustizia ha per attribuzione la sorveglianza della legalità degli atti degli organi e delle istituzioni dello Stato e degli altri istituti di diritto pubblico. Egli riferisce al Presidente sulla sua attività, sulle irregolarità scoperte e sulle misure prese, e presenta, a titolo informativo, delle relazioni sulla propria attività alla Camera dei deputati ed al Consiglio nazionale.

Durante l'esercizio della carica, il Cancelliere di Giustizia gode di tutti i diritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri. Egli prende parte alle sedute del Governo della Repubblica con voto consultivo.

Le attribuzioni del Cancelliere di Giustizia e le forme della sua attività sono definite nei particolari dalla legge.

Art. 14 (48) — Il Governo della Repubblica esercita il potere esecutivo.

Oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge costituzionale, il Governo della Repubblica:

- 1) esercita in tutti i campi la politica dello Stato;
- 2) vigila all'esecuzione delle leggi;
- 3) fa proposte al Presidente della Repubblica sulle materie di competenza di quest'ultimo, salvo sulle questioni formanti oggetto di prerogativa presidenziale;
- 4) prende le misure necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente della Repubblica;
- 5) decide delle questioni il cui regolamento gli è affidato dalla legge.

Art. 15 (49) — Il Governo della Repubblica si compone del Primo ministro e dei ministri.

I Ministri sono istituiti per provvedere all'organizzazione dei vari rami dei servizi pubblici.

I particolari dell'ordinamento del Governo sono regolati dalla legge.

Art. 16 (50) — Il Governo della Repubblica, od i suoi membri, sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica, in via di prerogativa.

La revoca del Primo ministro comporta le dimissioni dell'intero Governo.

La nomina e la revoca d'un membro del Governo della Repubblica hanno luogo su proposta del Primo ministro.


Art. 17 (51) — Al momento d'entrare in funzione i membri del Governo della Repubblica prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica di osservare la legge costituzionale e le altre leggi e di adempiere fedelmente ed imparzialmente ai doveri della carica.

Si considera entrato in funzione il Governo, o il membro di esso, subito dopo la prestazione del giuramento.


Il Governo della Repubblica esce di carica con l'entrata in funzione d'un nuovo Governo della Repubblica.

(continua a pagina 14)

SCHEMA FUNZIONALE DELLA COSTITUZIONE DEL 1920



SCHEMA FUNZIONALE DELLA COSTITUZIONE DEL 1937



Orientamenti costituzionali della Cina

Il 1. febbraio si sono chiusi i lavori, durati una ventina di giorni, della *Conferenza Politica Consultiva* cinese alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i partiti politici sotto la presidenza del Generalissimo Chiang Kai Scek. Questa Conferenza, adunatasi allo scopo di stabilire le basi del nuovo regime costituzionale, ha raggiunto degli accordi di massima sulle cinque questioni poste all'ordine del giorno, e cioè: nazionalizzazione dell'esercito, progetto di costituzione, programma amministrativo, organizzazione del governo, composizione dell'Assemblea Nazionale.

Il Generalissimo Chiang Kai Scek, a nome del Governo, il delegato comunista *Ciu En Lai*, a nome del suo partito, i delegati del Partito della Giovane Cina, i delegati della Lega Democratica e tutti i delegati indipendenti hanno dato assicurazione che osserveranno fedelmente le decisioni della Conferenza. E' questa quindi la prima volta che le opposte correnti politiche cinesi, per risolvere i fondamentali problemi del paese, abbandonano il terreno della lotta armata e adottano quello della discussione.

Le decisioni prese sui vari argomenti possono così riassumersi:

1) *Nazionalizzazione dell'esercito.* Riconosciuto il principio che è necessario porre termine alla lotta armata di fazione e procedere alla completa unificazione delle forze armate, è stata approvata una risoluzione che consta di quattro parti: nella prima, si riafferma solennemente il principio che le forze armate appartengono allo Stato; nella seconda, sono stabiliti i criteri per la separazione dell'esercito dai partiti e della burocrazia civile da quella militare; nella terza, vengono fissati i rapporti tra l'amministrazione dello Stato e l'esercito; nella quarta, si fissano i criteri tecnici per la riorganizzazione dell'esercito. E' stato inoltre stabilito che sia l'esercito governativo che quello comunista, prima di essere fusi, debbano subire una riduzione dei propri effettivi: il numero delle divisioni dell'esercito governativo sarà ridotto a 90 e quello delle divisioni comuniste a 20. Dopo la fusione, si prevede che il nuovo esercito nazionale sarà ancora ridotto a 50-60 divisioni.

2) *Progetto di costituzione.* Il progetto di costituzione che ha formato oggetto di esame da parte della Conferenza è quello pubblicato nel 1956 dal Yuan (consiglio) legislativo. Esso avrebbe dovuto essere sottoposto nel 1957 all'Assemblea Nazionale, tuttavia, essendo sopravvenuta la guerra, risultò impossibile l'entrata in vi-

gore della nuova Costituzione. Durante gli anni del conflitto essa fu oggetto di riesame e di riforma da parte di un apposito Comitato costituito in seno al Consiglio politico del popolo. Il progetto nella redazione attuale poggia sul principio della divisione dei cinque poteri, quello legislativo, quello esecutivo, quello giudiziario, quello di esame e quello di controllo. Tale principio fu raccomandato da *Sun Yat Sen*, il primo Presidente della Repubblica cinese dopo la rivoluzione del 1911, che abbatté l'impero, e fondatore del Kuomintang (partito del popolo). Punti di contrasto nella discussione del progetto di costituzione in seno alla Conferenza sono stati: l'opportunità di mantenere il principio della divisione dei cinque poteri; i limiti dei poteri di emergenza attribuiti al Presidente della Repubblica; l'organizzazione delle province secondo criteri di largo decentramento e la riduzione della loro estensione territoriale. I comunisti hanno sostenuto la riduzione dei poteri del Presidente e il diritto di autonomia provinciale.

La risoluzione della Conferenza Politica Consultiva affida ad un Comitato di 25 membri (5 per ognuno dei principali gruppi rappresentati nella Conferenza) l'incarico di redigere entro due mesi un nuovo progetto di costituzione, secondo il seguente schema:

A) E' mantenuto il principio della divisione dei cinque poteri. Esisteranno perciò: a) un *Yuan legislativo*, eletto a suffragio popolare, con funzioni analoghe a quelle dei Parlamenti democratici; b) un *Yuan giudiziario*, che sarà la suprema Corte del paese, e i cui membri saranno nominati dal Presidente della Repubblica col consenso dello Yuan di controllo; c) un *Yuan di controllo*, eletto dalle Assemblee provinciali e dagli organi rappresentativi delle provincie di confine, con funzioni analoghe a quelle del nostro Consiglio di Stato; d) un *Yuan di esame*, i cui membri saranno nominati dal Presidente e non dovranno appartenere a nessun partito, e le cui funzioni saranno quelle di esaminare i candidati della pubblica amministrazione e gli esperti tecnici; e) un *Yuan esecutivo*, responsabile di fronte allo Yuan legislativo.

B) Il Presidente del Governo nazionale sarà contemporaneamente il Capo dello Stato; egli avrà quindi all'incirca le stesse attribuzioni del Presidente degli Stati Uniti d'America. Sarà eletto a suffragio universale e potrà promulgare decreti di emergenza, previo consenso dello Yuan esecutivo, ma entro un mese tali decreti dovranno essere sottoposti allo Yuan legislativo.

C) Le provincie dovranno essere costituite in unità autonome sul tipo federale americano.

3) *Programma amministrativo.* Costituisce il programma formulato dalla Conferenza Politica Consultiva come guida provvisoria all'azione di governo fino a che non venga inaugurato un nuovo regime costituzionale. Tutti i partiti sono d'accordo nel riconoscere che la direzione della cosa pubblica in questo periodo di transizione debba essere mantenuta nelle mani del Generalissimo Chiang Kai Scek, ma che, in attesa della creazione di un nuovo governo democratico, debbano essere inclusi nell'attuale compagine governativa elementi tratti da tutti i partiti ed indipendenti esperti in problemi politici e sociali. Questo programma provvisorio tratta dei diritti democratici, dei problemi economici e finanziari, delle questioni militari, dell'educazione nazionale, dell'assistenza post-bellica e della riforma agraria.

4) *Organizzazione del Governo.* E' stata questa una delle questioni più controverse. I principali punti in contestazione erano tre:

a) *Distribuzione dei posti nel Consiglio di Stato.* (E' da notare che il Consiglio di Stato, che è uno dei più alti organi dello Stato, non ha nulla in comune con il nostro organismo omonimo, al quale si avvicina invece, come si è detto, lo Yuan di controllo. Il Consiglio di Stato cinese ha il compito di decidere sulle questioni che non possono essere risolte in seno a due o più Yuan. Esso, che negli ultimi anni ha aumentato sempre più il campo della propria competenza, ha trattato in pratica questioni di bilancio, regolamenti relativi alla formazione di organi direttamente dipendenti dal governo nazionale, la nomina e il licenziamento dei membri del governo, questioni legislative ad esso sottoposte dallo Yuan legislativo).

b) *I poteri di nomina dei membri del governo.*

c) *I poteri di emergenza del Presidente e il voto sospensivo.*

Le due tesi in contrasto, scontratesi alla Conferenza erano le seguenti:

a) *Tesi del Governo:* il Consiglio di Stato deve riservare a sé i poteri relativi alla formulazione della politica interna; i poteri di nomina devono essere conservati nelle mani del Comitato esecutivo centrale del Kuomintang; il Presidente può esercitare il diritto di veto alle risoluzioni prese dal Consiglio di Stato, con la sola riserva che, se dopo il veto la risoluzione sia nuovamente approvata dal

Consiglio con 2/3 dei voti, essa diventa legge.

b) Tesi del Partito Comunista (appoggiato dalla Lega Democratica): al Consiglio di Stato solo un terzo dei seggi deve essere riservato ai membri del Kuomintang; al Kuomintang deve essere sottratto il potere di nomina; i decreti di emergenza emanati dal Presidente devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Stato.

Secondo la risoluzione presa dalla Conferenza, che rappresenta una sostanziale vittoria dei comunisti, i seggi del Consiglio di Stato vengono elevati da 36 a 40, la metà dei quali concessa al Kuomintang e l'altra metà divisa tra gli altri partiti e gli indipendenti; i poteri di nomina vengono riconosciuti al Consiglio di Stato; l'esercizio dei poteri di emergenza del Presidente dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio di Stato e il veto presidenziale potrà essere annullato da una decisione del Consiglio di Stato presa con i 2/3 dei voti.

5) *Assemblea Nazionale.* — Anche il problema della composizione della nuova Assemblea Nazionale ha suscitato vivaci contrasti. Poiché nel 1957 era già stata convocata un'Assemblea Nazionale, è sorta la questione se il mandato allora affidato ai membri eletti all'Assemblea dovesse essere tuttora ritenuto valido. La tesi della validità è stata sostenuta dal Governo, il quale ha sostenuto non essere in suo potere annullare delle elezioni svoltesi secondo una legge tuttora in vigore. La tesi della non validità è stata sostenuta dai comunisti appoggiati dalla Lega Democratica. Essi hanno sostenuto che le elezioni del '57 non potevano ritenersi democratiche perché avvenute sotto gli auspici di un solo partito, il Kuomintang, e che una rappresentanza vecchia di 8 anni non può essere considerata l'espressione della volontà popolare.

La risoluzione presa dalla Conferenza Politica Consultiva è una formula di compromesso tra le due tesi. Il numero dei seggi dell'Assemblea sarà portato da 1200 a 2050. Sarà quindi confermato il mandato dei 1200 deputati eletti nel 1957; gli altri 850 seggi saranno così distribuiti: 220 al Kuomintang, 190 ai comunisti, 120 alla Lega Democratica, 100 al Partito della Giovane Cina, 70 agli indipendenti, 150 ai deputati delle provincie del Nord testè liberate (Manciuria, Yenan, Jehol) e di Formosa. L'Assemblea sarà convocata il 5 maggio prossimo con l'unico compito di approvare la nuova Costituzione, la quale però entrerà in vigore solo dopo che sarà stata approvata da una seconda Assemblea Nazionale da convocarsi, secondo quanto è stabilito nel progetto di Costituzione, sei mesi dopo l'approvazione.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

LA COMMISSIONE ECONOMICA

Gli interrogatori della Commissione sono continuati a Roma.

La Sottocommissione per la finanza ha udito il 13 marzo il prof. Francesco Carnelutti, sul tema: Garanzie giurisdizionali del cittadino in materia tributaria, e il giorno 14 l'avv. Luigi Biamonti sugli argomenti: Formazione delle leggi finanziarie, ordinamento finanziario degli enti autarchici, garanzie giurisdizionali del cittadino in materia tributaria, e sistema tributario.

Dalla Sottocommissione per l'industria è stato interrogato, il giorno 5 marzo, l'ing. Mario Ungaro. Inoltre, il giorno 8 marzo, il dott. Paride Formentini, direttore generale della FINMARE, e il 9 marzo il prof. Bresciani-Turroni del Banco di Roma. In seguito, sono stati uditi l'ing. Ottorino Pomilio e l'ing. Costa, presidente della Confederazione Generale Italiana dell'Industria.

La Sottocommissione per il credito e l'assicurazione, il giorno 8 corrente, ha interrogato anch'essa il dottor Paride Formentini, sul credito mobiliare. Sono stati poi interrogati il prof. Giovanni Nicotra, già direttore generale del Ministero dell'agricoltura, sull'argomento: direzione del credito e degli investimenti; il dott. Forcesi, direttore generale del Banco di Roma su: questioni bancarie; il comm. Amadei, direttore generale del Ministero dell'Industria su: assicurazioni. Il giorno 20 è stato udito l'ing. Cucchiarelli, direttore generale del consorzio di credito per le opere pubbliche, sui seguenti argomenti: il consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. Il 21 marzo la Sottocommissione ha consultato il dott. Pollak, direttore centrale della Banca del Lavoro, su: questioni bancarie. Infine, il comm. Lessi, direttore centrale del Consorzio di credito agrario e miglioramento, sul tema: credito agrario, il prof. Bresciani, su varie questioni del credito; Mario Mazzantini, professore di tecnica agraria all'Università di Napoli, sui temi: direzione del credito e organi di vigilanza del credito.

Hanno avuto luogo a Milano i primi interrogatori a cura della Sottocommissione per la moneta. Tra le personalità udite si annoverano il prof. Lenti, interrogato sul regime generale delle importazioni ed esportazioni e su varie questioni; il comm. Egisto Ginella (udito sul regime delle valute); il dott. Vanesio (risanamento monetario e finanziamenti esteri, regime delle importazioni ed esportazioni); il prof. Boldrini dell'Università di Torino (re-

gali); il dott. Padova, delle Assicurazioni generali Venezia, interrogato riguardo alle assicurazioni; il dott. Rimini della Banca Commerciale Italiana (regime delle valute).

Le consultazioni sono continuate con gli interrogatori dell'agente di cambio dott. Foglia, presidente del Comitato direttivo della Borsa di Milano, sul tema: regime delle valute, bilancia dei pagamenti, regime delle importazioni ed esportazioni; del sig. Carlo Beretta, consigliere delegato della Banca Bonviller (regime delle valute); del Ministro Storoni (ordinamento monetario, prestiti esteri, e problemi generali); del rag. Vittorio Diera, vicepresidente dell'Associazione commercianti esteri di Torino e della Federazione Nazionale Ragionieri (regime delle importazioni ed esportazioni); del prof. Agostino Lanzillo dell'Università di Venezia (temi: regime importazioni ed esportazioni, ordinamento monetario); del dott. Virgilio Belladio, consulente economico del comitato intese economiche fra l'Italia e la Francia (regime delle valute, bilancia dei pagamenti, bilancia commerciale, questioni generali). Sono stati in seguito interrogati il prof. Gorzio della Università di Torino e dell'ufficio studi della Camera del Lavoro, su questioni generali, e il consultore nazionale Pajetta dell'Istituto San Paolo di Torino, sull'argomento: regime delle valute.

A Milano si stanno ora svolgendo gli interrogatori della Sottocommissione per l'industria.

A Bari, nei giorni 14-18 marzo a cura della Sottocommissione per l'Agricoltura, sono stati uditi: il prof. Pantanelli, Preside della facoltà agraria dell'Università di Bari; il dott. Calabresi, direttore della Federazione Coltivatori Diretti; l'ing. Troiani, direttore bonifica del Locine; il prof. Scaramuzzi, della facoltà agraria dell'Università di Bari; l'avv. Di Zonno, rappresentante della democrazia cristiana. In seguito, il prof. Recchioni dell'Università di Bari, il dott. D'Amati dell'ispettorato agrario di Bari, l'ing. Di Mario, dell'Acquedotto Pugliese, l'ing. prof. Orabono, dell'Acquedotto Pugliese, il dott. Angeloro, della Federazione Consorzi agrari, il prof. Torisi, professore ordinario dell'Università di Bari; l'avv. Renzi, dell'Ufficio Provinciale del lavoro, il dott. Lacenere, direttore dell'Associazione provinciale Agricoltori, il dott. Tinti, della medesima associazione, e il consultore Pastore, della Federterra e della Federazione Cooperative Pugliesi.

Nei prossimi giorni, gli interrogatori della Sottocommissione avranno luogo a Firenze.

ALLA RADIO

L'Assemblea Costituente e la Costituzione provvisoria dell'Italia

Pubblichiamo il testo della radioconversazione tenuta al microfono di Roma S. Palomba il 26 marzo alle ore 22, dall'avv. Mario Nigro, sotto gli auspici dell'Associazione Nazionale per gli Studi Politici e Costituzionali.

Un acceso dibattito ha di recente agitato gli ambienti politici e l'opinione pubblica, ed è stato risolto con l'emanazione della legge per la Costituente.

Il dibattito verteva sul modo di organizzare i pubblici poteri, durante i lavori della Costituente ed in relazione all'esistenza ed al funzionamento dell'Assemblea stessa, cioè, in una parola, sulla costituzione provvisoria dello Stato.

Sulla necessità di una costituzione provvisoria, nessun dissenso: fino a che l'Assemblea non abbia delineato la nuova struttura costituzionale, e fino a che i nuovi organi previsti da tale ordinamento non siano in grado di funzionare, è ovvio che un meccanismo provvisorio di governo dovrà assicurare la vita e la continuità dello Stato. Il dissenso nasceva sulla maniera concreta di configurare questo meccanismo. Due ordini di problemi dovevano essere risolti. Primo: chi dovesse emanare questa costituzione provvisoria. Secondo: quale dovesse esserne il contenuto.

Relativamente al primo ordine di problemi, tre tesi si affrontavano, in corrispondenza alle tre possibilità teoriche di soluzione esistenti. Si sosteneva da una parte che il rispetto della sovranità dell'Assemblea Costituente imponesse di lasciare ad essa ampia facoltà di determinare durante la sua vita l'ordinamento provvisorio della cosa pubblica. Tale tesi aveva il conforto di numerosi precedenti storici; così, l'Assemblea Costituente di Weimar in una delle sue prime riunioni — il 10 febbraio 1919 — fissò la costituzione provvisoria con la legge sul regime provvisorio del potere pubblico; così la Costituente austriaca, riunitasi ai primi di marzo del 1919, con le due leggi del 14 marzo, in parte accolse ed in parte modificò lo schema predisposto da Kolsen e già applicato nella fase precostituente; e nella stessa Spagna, nel 1931, lo Statuto, emanato nell'aprile dal governo provvisorio di Alcalá Zamora, trasse il suo valore dalla tacita ratifica della successiva Costituente. Questo punto di vista non trovava però consenzienti altri, i quali o per preoccupazioni politiche o per una concezione giuridica più ristretta della sovranità dell'Assemblea, propugnavano l'opportunità di stabilire, prima della riunione della Costituente, le linee dell'ordinamento provvisorio, in modo che esse funzionassero da limite esterno ai poteri della Costituente, contenendone così l'attività. Si preferiva, cioè, che il popolo, all'atto stesso dell'elezione dei membri della Costituente, fosse chiamato a fissare con

referendum i poteri dell'Assemblea; com'è avvenuto, appunto, di recente in Francia. Una terza tesi richiedeva, più semplicemente, che fosse l'attuale governo a fissare, con suo atto legislativo, tali poteri, in modo da soddisfare l'esigenza di limitare in precedenza l'attività della Costituente e da rassicurare coloro i quali temevano che la convocazione dell'Assemblea costituisse un salto nel buio, senza però appesantire con un'ulteriore richiesta la consultazione popolare e senza aprire intorno a tale questione un dibattito nel paese.

Quanto alla sostanza della costituzione provvisoria, il nuovo atto legislativo ha risolto le tre più spinose questioni che si erano affacciate: chi eserciterà le funzioni di Capo dello Stato durante i lavori della Costituente? Come sarà espresso e formato il governo? Chi eserciterà il potere legislativo ordinario? Una delle maggiori anomalie della situazione politica italiana era ed è costituita dalla singolare circostanza, storicamente più unica che rara, della esistenza nel governo provvisorio, che convoca la Costituente, di un principe reale (che esercita anzi le funzioni di Capo dello Stato), cioè di un membro ed elemento dell'istituto monarchico, istituto la cui possibilità di continuità e di sopravvivenza nel nuovo ordine costituzionale è anch'essa *sub iudice*. Le complicazioni derivanti da tale stato di cose sono state però tagliate alle radici dalla decisione di sottoporre a referendum popolare, contestuale alla elezione dei deputati alla Costituente, la questione della forma istituzionale dello Stato. Il popolo, direttamente, esprimerà la sua scelta tra Monarchia e Repubblica; e dal risultato di questa scelta deriverà anche la sistemazione provvisoria della funzione di Capo dello Stato durante i lavori dell'Assemblea. Infatti, come stabilisce l'art. 2 della legge per la Costituente, «qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronuncerà in favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come primo suo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della costituzione deliberata dall'Assemblea». Qualora, invece, la maggioranza degli elettori votanti si pronuncerà in favore della Monarchia, «continuerà l'attuale regime luogotenenziale fino all'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato». Il ricorso al referendum istituzionale ha così notevolmente semplificato l'aspetto provvisorio della massima funzione statale che ha resa inutile la ricerca di espedienti, quali la Reggenza civile collegiale e simili altri, diretti a risolvere, nel senso di un compromesso, le difficoltà nascenti dalla eccezionale situazione cui si è accennato.

In base all'ordinamento fissato, il Capo provvisorio dello Stato avrà le attribuzioni che gli derivano dalle norme finora vigenti in materia, in quanto, s'intende, siano applicabili. L'attuale legge italiana non segue il precedente francese dell'unificazione in una persona delle funzioni di Capo dello Stato e di Capo del Governo; accanto a quello continuerà a sussistere, infatti, un Presidente del Consiglio dei Ministri, responsabile, insieme col Governo tutto, verso l'Assemblea costituente. La legge italiana ricalca però, molto opportunamente, la corrispondente Ordinanza francese, laddove stabilisce che «il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea, non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di un'apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dai Membri dell'Assemblea». Si è voluto così porre un freno alle crisi governative, assicurando, per quanto è possibile con mezzi tecnici, stabilità all'azione di governo.

Un'ultima questione che aveva mantenuta accesa la polemica politica era quella dell'attribuzione o meno all'Assemblea di poteri legislativi ordinari. Chi sosteneva la tesi di sottrarre ad essa tali poteri, si faceva forte dell'interpretazione letterale dell'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, emanato a Salerno dal Governo Bonomi, con cui si stabiliva che «fino all'entrata in vigore del nuovo Parlamento i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri e sanzionati e promulgati dal Luogotenente generale del Regno». La tesi opposta si basava sulla considerazione che il potere legislativo ordinario non può essere considerato distinto dal potere costituente, perchè se è vero che questo provvede per l'avvenire, quello per il presente, è pur vero che esistono esigenze d'integrazione, di armonizzazione, di unità d'intenti che fanno escludere che i due poteri possano camminare su separati binari. La nuova legge (la quale dal punto di vista formale ha voluto riattaccarsi alla legge di Salerno, dichiarandosene, nel titolo, atto integrativo e modificativo) ha mantenuto l'attribuzione al governo del potere legislativo ordinario, il cui esercizio è però sottoposto a ratifica da parte del futuro Parlamento, ma ha salvaguardato la preminenza e la sovranità della Costituente, sia con il riservare a questa la deliberazione delle leggi più importanti (leggi elettorali e quelle di approvazione dei trattati internazionali), sia con il dare facoltà al governo di sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque argomento, sia soprattutto con la consacrazione della responsabilità politica del governo verso l'Assemblea.

I decreti per la Costituente ed il referendum

Abbiamo pubblicato nei precedenti fascicoli 7 e 8 il testo del progetto del Governo di legge per la Costituente, la relazione e il resoconto della discussione alla Consulta Nazionale (con il discorso del Ministro per la Costituente e la relazione e il discorso di V. E. Orlando).

Diamo ora il testo dei decreti per la Costituente ed il referendum istituzionale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 69, del 23 marzo 1946).

Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo alla Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

(D. L. Lgt. 16 marzo 1946, n. 98).

Art. 1 — Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

Art. 2 — Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronuncerà in favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.

Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell'assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per la formazione del nuovo Governo.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronuncerà in favore

della Monarchia, continuerà l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.

Art. 3 — Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.

Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo è responsabile verso la Assemblea Costituente.

Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposta mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea.

Art. 4 — L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.

L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.

Finchè non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1. luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.

Art. 5 — Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

Art. 6 — I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo

Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Art. 7 — Entro il termine di trentadue giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni della Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare nell'adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.

Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 8 — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tal fine, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.

Art. 9 — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

(D. Lgt. 16 marzo 1946, n. 99).

Art. 1 — I comizi elettorali sono convocati per il giorno 2 giugno 1946 per deliberare, mediante « referendum », sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente.

E' fatta eccezione per il Collegio elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con successivi provvedimenti.

Il Collegio elettorale Trento-Bolzano resta, ai fini della applicazione dei commi precedenti, limitato alla sola provincia di Trento, che eleggerà cinque deputati.

Art. 2 — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Rassegna della stampa

DECENTRAMENTO E AUTONOMIA

Sul problema della struttura che la Costituente dovrà dare allo Stato, L. Preti (*Critica sociale* - Milano, 31 ottobre 1945) controbattendo le osservazioni di A. Levi (*Critica sociale* - Milano, 30 settembre 1945) scrive che per quanto non vi sia dubbio che una ossatura federale dello Stato rappresenti una delle maggiori garanzie della democrazia e della libertà, tuttavia ciò è valido per quegli Stati ove la federazione è stata la risultante di un naturale processo storico, accompagnato da una progressiva autoeducazione della coscienza civica, come si è verificato per la Svizzera e gli Stati Uniti. Ma là dove la federazione è imposta per mezzo della legge essa non è certo presidio di democrazia e di libertà.

In Italia una soluzione federale non si presenta affatto come la risultante naturale di un processo evolutivo e non sarebbe altro che un rinnegamento di quasi un secolo di storia patria. Costruire lo Stato su basi federali significherebbe fare delle attuali regioni altrettanti cantoni federali. E' invece innegabile che le regioni italiane sono delle realtà fittizie che non rappresentano neanche delle unità di natura economica poichè nell'Italia unificata non si è mai avuta, a fianco dell'economia nazionale, una economia regionale; ed inoltre in una stessa regione vi sono provincie che dal punto di vista della evoluzione sociale si trovano in un piano assai diverso le une dalle altre. Un altro inconveniente si verificherebbe elevando la regione a cantone di Stato federale: si creerebbe una burocrazia in più rispetto a quella del sistema attuale, con sovrapposizione di competenze tra le autorità centrali e regionali. D'altra parte il dislivello economico e sociale fra regioni povere e regioni ricche tenderebbe ad accrescersi anzichè a diminuire, ostacolando, tra l'altro, la soluzione della questione meridionale. L'esigenza di decentramento da tutti oggi sentita, prosegue l'autore, deve quindi seguire altre vie: la cellula base deve essere non la regione, ma la provincia; si tratta oggi di dare nuova vita all'Ente «provincia», che ha avuto finora funzioni assai limitate, facendone un organismo vivente; titolare di tutte le funzioni attualmente attribuite all'organo provinciale dello Stato e cioè alla prefettura. La deputazione provinciale dovrebbe venire in luogo del Prefetto il centro motore dell'attività politico-economica periferica. Un'amministrazione provinciale, che avesse alle sue dipendenze la questura ed esercitasse in generale il servizio di ordine pubblico; che esplicasse funzioni di controllo nei confronti dei Comuni; che esercitasse nei confronti delle Camere di Commercio (Consigli provinciali dell'economia) le funzioni di direzione oggi devolute al Prefetto, che avesse un controllo sull'ordinamento scolastico, magari anche per mezzo di un Provveditore agli studi di propria emanazione; che avesse introiti finanziari sufficienti per poter disporre l'esecuzione di opere pubbliche di una certa portata; che avesse appositi organi designati a interve-

nire nelle controversie tra capitale e lavoro - un'amministrazione provinciale così ordinata non mancherebbe di garantire quelle esigenze di autonomia che oggi tutte le persone più illuminate e più preoccupate del bene pubblico sentono così profondamente.

Entro il quadro provinciale potrebbero venire così automaticamente soddisfatte anche le legittime rivendicazioni di autonomia di molte provincie.

F. S. Nitti (*Tempo*, 10 febbraio 1946) concludendo due altri suoi articoli (7-8 febbraio) sul problema dei rapporti tra Nord e Sud, afferma che la tendenza autonomista del sud si pone come reazione alla supremazia che il nord vuole esercitare sulla vita della nazione. Questa tendenza autonomista deve essere superata in uno spirito di rinnovata unità nazionale, sempre profondamente sentita dalla popolazione del mezzogiorno. L'autore prosegue deplorando nuovamente la concessione dell'autonomia alla Valle d'Aosta, autonomia non richiesta, non necessaria, e, soprattutto, dannosa per il precedente che crea, dichiarandosi nello stesso tempo favorevole al decentramento e al trasferimento di alcuni servizi alle provincie e ai comuni. Ma parlare di autonomia costituisce pericolo e danno; bisognerà quindi, conclude l'autore, se l'Italia vuole ricostruirsi, che ogni movimento separatista o anche solamente autonomista sia considerato con giustificata diffidenza.

Sulla stessa linea si pone R. Alessi (*La libertà*, Piacenza, 22 febbraio 1946). Egli afferma che di decentramento si deve parlare solo in senso amministrativo e non politico: un decentramento, cioè tale da importare spostamento alla periferia di funzioni semplicemente amministrative, dovendo restare le funzioni propriamente politiche sostanzialmente accentrate nello Stato unitario e nei suoi organi costituzionali centrali. Tuttavia non può bastare un decentramento semplicemente burocratico, ma occorre anche un decentramento di carattere autarchico, preferibilmente a base territoriale, ottenuto decentrando molte delle funzioni sinora esplicate da organi statali-centrali, o locali che siano, — ad enti autarchici territoriali. A questo fine è necessario, anzitutto, assicurare una maggiore autonomia ai comuni; dando vita nello stesso tempo ad un ente regionale, su basi non semplicemente storico-geografiche, ma puranco economiche e funzionali; ente che troverebbe non soltanto nella geografia, ma anche nelle esigenze economiche un'indubbia giustificazione. Non è consigliabile, conclude, l'autore, il mantenimento, accanto e al di sotto della Regione, degli Enti provinciali, per loro natura artificiosi.

Sul problema in esame è interessante notare il punto di vista di un liberale. La tradizione liberale, scrive G. Granata, (*Risorgimento Liberale*, 2 febbraio 1946) allo scopo di impedire ogni prepotere dello Stato ed ogni pericolo quindi di dittatura, è stata sempre favorevole alla creazione di altrettanti organismi intermedi tra il potere centrale ed il singolo cittadino, con l'evidente fine di stimolare il fiorire delle energie dal basso e di impedire ogni manomissione dall'alto. Se quindi su questa strada vi

sono oggi esitazioni e perplessità la ragione deve essere ricercata non in opposizioni di principio, ma nella considerazione del particolare grave momento. D'altronde, data la disparità di condizioni tra le varie regioni, attraverso forme troppe larghe di decentramento, si correrebbe il rischio di aumentare anzichè diminuire tale diversità di condizioni. Comunque, il cammino del progresso e della storia è proceduto fino ad oggi per vie affatto diverse da quelle indicate da certi generosi, ma affrettati riformatori: dagli aggruppamenti più piccoli cioè, verso i più grandi, dalla regione alle nazioni, e addirittura ad organismi comprensivi di ben più vasti aggregati. Le ragioni di tale cammino sono evidenti: le possibilità di soluzioni dei problemi economici, strettamente connessi gli uni con gli altri, vanno ricercati in una sempre più stretta interdipendenza dei diversi aggruppamenti, e non già in sterili ed assurdi isolamenti.

M. Boneschi (*Lo Stato Moderno* - Milano, 20 febbraio 1946) polemizza con A. Omodeo il quale afferma che prima di concedere autonomie bisogna crearne lo spirito; sarà questo a produrre le autonomie. Ma, afferma il Boneschi, se lo spirito delle autonomie esistesse, le autonomie si sarebbero già imposte e appunto perchè la tendenza degli italiani è verso il centralismo, non ci si può illudere che la struttura centralistica arretri di fronte alla marcia delle forze vive locali. Il centralismo obbedendo alla sua logica interna continuerà a crescere, inghiottendo gli uomini e i loro buoni propositi. La Sinistra fu più centralista della Destra, il fascismo fu più centralista della democrazia, e se non provvediamo in tempo, il nuovo regime che uscirà dalla presente crisi, farà impallidire, in fatto di centralità, tutti i regimi precedenti.

O. Gracchi, (*Popolo* - Milano, 26 febbraio 1946) afferma che per dare una struttura snodata allo Stato non è necessario giungere sino al federalismo. La federazione italiana poteva essere possibile al sorgere dell'Italia indipendente, non ora che i destini dei vari aggruppamenti si sono legati tra loro. Nel preparare l'autonomia regionale, che in certi limiti è indispensabile, bisogna essere assai cauti: occorre perciò fissare un principio ben chiaro, e cioè che la cellula prima della nuova democrazia locale, fondata sull'autonomia, dev'essere vista nel comune. Dal comune deve partire l'autogoverno degli italiani, che in esso troverà il più solido fondamento, perchè il comune è un centro di interessi ben definiti e un complesso di sentimenti e di tradizioni. All'autonomia comunale bisogna dunque provvedere, anzitutto curando, che essa sia la vera base della scala di Enti e organismi della cui linfa dovrà nutrirsi la struttura del futuro Stato italiano.

Secondo S. Deledda (*La Rassegna*, Bari 3 marzo 1946) la cosiddetta «questione sarda» «questione siciliana» «questione meridionale» devono essere risolte in senso unitario nel quadro di un nuovo ordinamento generale dello Stato senza visualizzare il corpo del Paese in diversi compartimenti stagni.

G. De Ruggiero (*Corriere d'informazioni* - Milano, 12 marzo 1946) scrive che nonostante il movimento di uomini e di partiti verso l'autonomia le cose continuano ad andare come pri-

ma e peggio di prima. Ma questo contrasto fra ciò che si vuole e ciò che si fa, contrasto che ha caratterizzato anche il nostro risorgimento deriva da un principio razionale: la democrazia e il socialismo hanno dato un nuovo incremento alla statalismo; la prima, in quanto, volendo estendere i beni della libertà a tutti i cittadini, è stata costretta, per mettere in esecuzione questo programma, a creare una macchina statale sempre più complicata e centralizzata; il secondo in quanto, volendo trasportare la democrazia dal piano politico al piano sociale ha dato un nuovo incremento allo statalismo a spese della libertà individuale e dell'autogoverno locale. Altri fattori si sono aggiunti ad avviare in Italia la società verso forme accentrate e autoritarie di governo: l'esempio della vicina Francia, le preoccupazioni dei pericoli del separatismo, l'azione della monarchia, che cercava col centralismo di sanare il vizio della sua origine e di neutralizzare le minoranze repubblicane, e infine la dittatura fascista colle sue necessità poliziesche di controllo capillare della vita del Paese. Non c'è quindi da meravigliarsi se la tendenza all'autogoverno dei gruppi non è mai riuscita a affermarsi; il corso degli eventi non può essere mutato né rallentato. Anche oggi è inutile parlare di autonomie qualora ci si avvii verso una estesa socializzazione e pianificazione nel qual caso bisognerà accontentarsi di migliorare e di correggere lo Stato accentratore e burocratico già esistente. Qualora ci si muova invece verso forme di vita più libere e individualiste si impone allora una trasformazione profonda di tutto il sistema costituzionale e amministrativo. Il peggio sarebbe voler insieme due cose contraddittorie; si finirebbe così col fare quel che s'è sempre fatto cioè coll'attuare il sistema imposto dalla necessità e nel tempo stesso con lo screditarlo in nome del sistema opposto.

M. Boneschi (*Corriere d'informazione*, 8 marzo 1946) criticando il progetto di Statuto della regione siciliana scrive che tra i molti difetti che esso presenta il principale è quello di dare poteri legislativi troppo ampi all'assemblea regionale. Particolarmente dannosa è la concezione di potestà legislativa in materia di industria e commercio che avrebbe la conseguenza di sostituire all'autarchia nazionale una egoistica autarchia regionale, mentre l'economia di una nazione non può essere che unitaria. Con l'attuazione del progetto in questione non si avrebbe più in Italia uno Stato unitario: l'Italia sarebbe qualcosa di meno di uno Stato federale che ha ormai una struttura economica unitaria. Può bastare l'esempio della Svizzera ove la materia industria e commercio è regolata dalla costituzione e dalle leggi federali. Altrettanto pericoloso è il progetto per quanto riguarda la materia finanza: tutti i beni dello Stato in Sicilia, eccetto quelli che interessano la difesa o i servizi di carattere nazionale, sono assegnati alla regione, alla quale sono anche assegnati tutti i tributi meno le imposte di produzione e le entrate dei monopoli. Lo Stato godrebbe così di entrate limitatissime col quale esso dovrebbe provvedere a tutti quei servizi dei quali uno Stato moderno non può fare a meno.

Rassegna dei libri

Guido CARLI - *La riforma industriale in Italia* (Roma, P.L.I., 1945).

In questo denso e bene informato volumetto, l'A. raccoglie una serie di articoli pubblicati su *Città Libera*. Egli si propone sostanzialmente due quesiti fondamentali: se la presente struttura industriale possa essere sostituita nel modo meno costoso possibile da una struttura atta a conseguire: 1) un aumento di produttività; 2) una migliore distribuzione del reddito. (Evidentemente l'A. non si pone il problema se, pur di conseguire un *optimum* di distribuzione, non sia talora possibile e conveniente rinunciare ad un *optimum* di produzione).

Per risolvere i due accennati quesiti fondamentali lo studio affronta una serie di quesiti connessi riguardanti: a) la convenienza di mantenere in tutto o in parte il regime protezionistico dell'industria italiana; b) la convenienza e la possibilità di attuare una distribuzione topografica delle industrie fra le diverse regioni, tale da rendere massimo il benessere nazionale; c) i limiti della statizzazione, il controllo operaio sulle industrie in genere ed il controllo statale su quelle private.

Non è ovviamente possibile riassumere la tesi dell'A. nei suoi successivi sviluppi. Sempre aderente ad una realtà di fatto perfettamente conosciuta e chiaramente esposta, spesso con un corredo di cifre e di dati inconsueti in pubblicazioni del genere (cosa di cui occorre compiacersi, promuovendo nei lettori anche mero tecnici la conoscenza di elementi fondamentali per la comprensione dei fenomeni studiati), il ragionamento sbocca a conclusioni che — se pure talora lasciano perplessi e se pure non possono essere tutte ed interamente condivise — meritano sempre grande attenzione.

Su tre punti richiamiamo brevemente l'attenzione del lettore:

1) in conformità al pensiero di altri studiosi, anche il Carli ritiene di dare una valutazione positiva del sistema detto dell'*azionariato di Stato*, che contempera l'intervento e il controllo dello Stato con le esigenze della produzione capitalistica (che si tratti poi di una soluzione transitoria, come altri opinano, o permanente, è questione che qui non si vuole affrontare). Si afferma per altro nello studio la opportunità di non concentrare in un ente unico (attualmente l'I.R.I.) le partecipazioni di comando possedute dallo Stato;

2) i presupposti dell'intervento statale (da attuarsi nella forma di cui al precedente numero 1) ricorrono quando le aziende detengono posi-

zioni di monopolio non eliminabili, ovvero quando il riordinamento tecnico di un intero settore industriale esige una manovra unica, ovvero, infine, quando i rischi di attività determinate finirebbero sempre col ricadere sullo Stato;

3) la politica economica deve orientarsi, gradualmente ma decisamente, verso la libertà del commercio estero, se si vogliono estirpare le cause di guerre future ed evitare il ritorno di nuovi fascismi.

Conclusioni, ripetiamo, che in parte non sembrano nuove ed in parte possono da alcuni ritenersi non accettabili, ma sempre si pongono come termine di ragionamenti lucidamente condotti, sui quali potrà in ogni caso proficuamente esercitarsi lo spirito critico dei lettori, che il piccolo volume conduce e quasi costringe a pensare. Ciò che non è ultimo né minore suo pregio.

I CONSIGLI DI GESTIONE - SOCIALIZZAZIONE E NAZIONALIZZAZIONE.

(a cura della Associazione fra le società italiane per azioni - Roma, 1945).

Non è necessario sottolineare la importanza dei due argomenti che molto opportunamente l'Associazione fra le società italiane per azioni ha messo allo studio. Esiste effettivamente una relazione teleologica o cronologica o finalistica fra la diffusa aspirazione degli operai al controllo dell'impresa e la conseguente socializzazione di queste? Comunque, i due problemi meritano approfondimento e deve perciò apprezzarsi lo sforzo di chiarire, anche per i lettori profani, i termini della questione.

Ambedue i volumetti partono da una premessa storica e, senza spingere lo sguardo nel futuro, che sarebbe stato azzardato e presuntuoso, esaminano i diversi aspetti attuali dei due rispettivi argomenti, mostrando — il primo — il diverso sviluppo dei vari organi attuanti la partecipazione ed il controllo (entro limiti diversi) da parte operaia sulla direzione dell'impresa; delineando — il secondo — con molta accuratezza il significato preciso dei vari termini: socializzazione, nazionalizzazione, sindacalizzazione, ecc.

Il temperamento italiano è portato a giudizi estremi, favorevoli o negativi, anche su argomenti di importanza, senza avere la cura e la pazienza di informarsi compiutamente. Ma proprio per tale ragione la lettura dei due volumetti è davvero consigliabile, in quanto mette nelle mani del lettore tutti gli elementi per esprimere un giudizio consapevole e meditato.

THE BRITISH WAY

Un gruppo di studiosi dell'Università di Glasgow si è chiesto se l'illustrazione delle concezioni inglesi avrebbe giovato nel presente momento storico, se l'Inghilterra avrà diritto di sopravvivere come nazione, se la civiltà soffrirebbe qualora la Gran Bretagna cessasse dall'avere una influenza effettiva sulla vita politica internazionale, ed ha creduto di rispondere affermativamente, difendendo le istituzioni politiche e culturali inglesi in una serie di fascicoli, editi da *Craig and Wilson, Glasgow* sotto il titolo cumulativo *The British Way*, e dedicati alla illustrazione della *Democrazia inglese*, dei *Metodi di governo britannici*, delle *Istituzioni politiche britanniche*, dei *Sistemi inglesi nel commercio mondiale*, ecc. Lontani dalle sterili posizioni nazionaliste, gli opuscoli tendono solo a rilevare il contributo, passato e presente, degli inglesi alla vita sociale del mondo, e ricorrono spesso a raffronti con i sistemi politici, sociali, economici delle altre nazioni, poiché « i popoli non sono delle mere sezioni delle comunità mondiali; essi possiedono un'eredità specifica e spetta loro un contributo ben definito ».

Qui interessano in particolare il volumetto dedicato alle istituzioni politiche e quello che tratta dei metodi inglesi di governo, dovuti, il primo, al prof. *Andrew Browning*, il secondo al prof. *A. K. White*, ambedue dell'Università di Glasgow.

Il primo dei due saggi, dopo una breve introduzione storico-costituzionale, traccia, con una rapidità di analisi che sa portare dei fatti nuovi anche allo specialista della materia, il problema del Capo dello Stato, e spiega in quale modo si sia giunti in Inghilterra ad avere due Capi di Stato — Re e Primo Ministro — i quali si controllano reciprocamente affinché i principi costituzionali siano sempre osservati e siano elisi nel gioco delle responsabilità i pericoli di una dittatura.

Viene quindi esposto il funzionamento del Parlamento. Nella terza parte è delineata la posizione del singolo cittadino. Il leitmotiv del libretto sta nell'esaltazione del carattere peculiare della costituzione inglese, ossia della sua specifica elasticità, che, in mancanza di un solenne statuto scritto, le permette di adeguarsi ai tempi e alle situazioni, pur senza venire meno alle fondamentali, secolari sue premesse di libertà.

Il secondo fascicolo, che tratta dei *Metodi di governo*, lungi dallo scendere in particolari di descrizione organica, preferisce, più didascalicamente, presentare la macchina politica inglese nella sua struttura complessiva. Insiste perciò sul principio del « favolo verde »: « Il metodo della discussione permea di sé tutto il nostro sistema politico e buona parte della nostra vita sociale ». Il volumetto non fa che illustrare questa premessa, mostrando in qual modo, davvero proteiforme, venga applicato il principio, radicato nell'animo britannico, di risolvere tutti i problemi mediante i tre mezzi pacifici della convivenza umana: convegno, esposizione, dibattito.

THE FUTURE OF LOCAL GOVERNMENT (a cura del Partito Laburista inglese).

Questo breve opuscolo contiene la relazione, preparata dal Comitato consultivo del Partito Laburista, sulla struttura attuale degli enti locali e fa raccomandazioni sulle riforme necessarie per mettere in grado gli enti locali di agire efficacemente nell'opera di ricostruzione del dopoguerra.

I più importanti difetti riscontrati nel sistema di amministrazione locale sono: l'esistenza di troppi enti che in maggioranza sono troppo

piccoli per risolvere presto e efficacemente i problemi della ricostruzione del dopoguerra ed anche per provvedere ai servizi essenziali; gli enormi divari tra le risorse finanziarie di enti della stessa categoria; il fatto che la struttura attuale crea un'inopportuna distinzione tra la cit-socializzazione di questa? Comunque, zione locale è troppo spesso di carattere permissivo.

Per ovviare a questi difetti la relazione propone l'adozione di un sistema di due gradi di autorità locali, la « Major Authority » e l'« Area Authority », strutturalmente distinte e ambedue elette democraticamente. La Regione, cioè l'ente retto dalla « Major Authority », dovrebbe essere abbastanza grande in modo da avere adeguate risorse per poter provvedere a servizi su vasta scala e adempiere ai compiti della ricostruzione, ma non così grande da far perdere il senso di un interesse comune.

Entro ogni Regione ci dovrebbe essere un certo numero di *Area Authority* per amministrare servizi puramente locali ed altri delegati dalla *Major Authority*.

La Regione e i suoi enti territoriali dovrebbero essere in grado di provvedere alle spese con i propri introiti in modo da mantenere indipendenza e libertà d'azione.

I sussidi governativi dovrebbero essere calcolati e distribuiti in modo da realizzare un efficiente sistema di amministrazione e di evitare le attuali disuguaglianze tra gli enti territoriali.

L'opuscolo contiene anche una rapida disamina della situazione del governo locale nella Grande Londra e in Scozia e ribadisce anche qui la necessità di una struttura più semplice e di un maggiore coordinamento tra i vari enti.

Le Costituzioni dell'Estonia

(continuazione dalla pagina 6)

I membri del Governo della Repubblica, considerati singolarmente, escono di carica per decisione del Presidente della Repubblica.

Art. 18 (52) — Il Primo Ministro rappresenta il governo della Repubblica, dirige ed unifica l'attività di questo, presiede alle sue sedute, può comandar conto ai ministri dei loro atti e dare loro direttive per la loro attività.

Su proposta del Primo ministro, il Presidente della Repubblica gli designa un supplente fra i ministri.

Se il Primo Ministro ed il suo supplente sono impediti ad esercitare le loro funzioni, l'esercizio spetta al membro più anziano in età del Governo della Repubblica.

Art. 19 (53) — Il Ministro dirige il Ministero cui è preposto, regola le questioni che sono di sua competenza ed adempie a tutti gli altri obblighi derivantigli dalla legge, nei limiti di questa.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di nominare dei ministri senza l'incarico della gestione d'un Ministero.

Se per malattia od altro impedimento il Ministro si trova provvisoriamente nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni, il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, ne affida l'esercizio ad altro Ministro.

Art. 20 (56) — Se il Presidente della Repubblica assiste alla seduta del Governo della Repubblica, questa è da lui presieduta.

Il Presidente della Repubblica può chiedere al Governo della Repubblica ed ai singoli Ministri relazioni sugli affari di loro competenza.

Il Presidente della Repubblica può invitare il Governo della Repubblica ed i singoli Ministri a consultazioni.

Art. 21 (57) — E' istituita presso il Governo della Repubblica la Cancelleria di Stato diretta dal Segretario di Stato. Il Segretario di Stato esercita le sue funzioni sotto la sorveglianza del Primo Ministro. Egli è nominato in via di prerogativa dal Presidente della Repubblica.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario di Stato gode di tutti i diritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri.

Le attribuzioni del Segretario di Stato e della Cancelleria di Stato sono definite dalla legge.

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

La Corte dei Conti nel futuro ordinamento costituzionale

La Corte dei Conti, a sezioni riunite, nella Seduta del 12 marzo, ha adottato la seguente risoluzione:

All'atto in cui — con l'entrata in vigore della legge che convoca l'Assemblea Costituente — il Paese decisamente si avvia ad attuare i postulati delle libertà democratiche, nell'ambito di una rinnovata costituzione;

ricorda

che attiene all'essenza stessa dello Stato democratico e giuridico fissare e garantire i limiti dei suoi poteri comunque esplicati nella molteplice sfera di sua competenza;

che sulla base del sovrano principio della divisione dei poteri, la Corte dei Conti, sin dalle origini, ebbe il crisma inconfondibile di organo costituzionale dello Stato, quale istituto indipendente dal potere esecutivo, che dal popolo, e per esso dal Parlamento, deriva la sua funzione di sindacato sull'osservanza delle leggi e sul regolare impiego del pubblico denaro da parte dell'amministrazione dello Stato, ed al popolo, per lo stesso tramite, dà la certezza dell'adempimento, denunziando le eventuali infrazioni ed omissioni;

che tale sua funzione, esclusiva ed inderogabile, la pone al di sopra e al di fuori di ogni possibilità di confronto e di equiparazione con le varie forme di vigilanza e di controllo, permanente o saltuario e occasionale, che l'amministrazione voglia o possa darsi, ancorché utile ed efficace per il raggiungimento dei suoi fini particolari, dai quali peraltro — per la loro stessa natura e definizione — esula pur sempre e necessariamente l'esercizio della potestà ispettiva del popolo sull'azione dei governanti;

afferma la necessità

1. — che di tale sua potestà il popolo italiano, sulla soglia di una nuova era della sua storia, sia reso sempre più consapevole e, alla fiamma delle rinante libertà, ritempi e consolidi — nei nuovi ordinamenti che sarà per darsi — la Magistratura del suo controllo, inserendone l'istituto e le funzioni nella Carta costituzionale, sull'esempio di altri Stati democratici che l'hanno preceduto su questa via;

2. — che, senza deviare dal solco della sua nobilissima tradizione, convalidata da un collaudo quasi secolare la Corte dei Conti, ai fini di una maggiore scioltezza ed agilità di movimenti, aggiorni le sue funzioni e adegui i suoi ordinamenti alle esigenze dei tempi nuovi, ma sulla base immutabile del controllo preventivo e consuntivo, come quello che solo assicura la perfetta garanzia di legalità del provvedimento amministrativo e di regolarità della spesa, in quanto dà, dell'atto controllato, la cognizione completa dei termini onde fu disposto e del modo onde fu compiuto;

3. — che, nel riacquistato clima di libero esercizio dei diritti individuali, laboriosa conquista della personalità e della coscienza umana, sia offerta

alla Corte la possibilità di una più intima comunione con la Nazione, avvicinandola sempre più al Parlamento per rapporti diretti garantiti da norme statutarie, e conferendole una completa ed assoluta autonomia così nei suoi organi e nella sua struttura, come nella sua interna amministrazione.

In questa saldatura fra il vecchio ed il nuovo Istituto di controllo, l'auspicato risorgimento d'Italia verrà idealmente a ricongiungersi con l'epopea gloriosa del Risorgimento Nazionale.

Turismo e autonomie locali

Il sig. Michele Minniti in un suo studio, al quale premette alcune considerazioni di carattere generale intorno al problema delle autonomie locali e alle riforme da apportare all'ordinamento amministrativo locale, afferma che « fra i compiti che dovranno essere affrontati, tra gli istituti che dovranno essere riordinati, vi sono quelli che direttamente o indirettamente fanno capo ad una delle attività fondamentali della economia del nostro popolo: l'attività turistica ».

Tale attività, « è per l'Italia preminente, e si propone di importare valuta aurea straniera in cambio di servizi che si consumano in Italia. La ripresa turistica, auspicata da tutti, varrà a ridistribuire mezzi di vita in tutte le classi economiche che direttamente o indirettamente vivono del turismo ».

Dopo un succinto esame storico dell'attività turistica in Italia, l'A. passa ad esporre i principi fondamentali ai quali dovrà ispirarsi la nuova organizzazione degli istituti turistici e che dovrebbe consistere:

a) nel ridare la libertà originaria alle iniziative periferiche (libertà che erano state soffocate dalla politica accentratrice del regime fascista);
b) nel coordinare le suddette iniziative in un organo regionale;
c) nel coordinare gli organi regionali in un organo centrale.

Il primo concetto era già risolto con il R.D.L. 15 aprile 1926 n. 765, che istituiva le "Aziende Autonome per le Stazioni di cura, soggiorno e turismo": si tratta ora soltanto di dare a questi organismi tutta la loro autonomia ed evitare che ogni loro provvedimento debba riscuotere una serie indefinita di visti e approvazioni. Le varianti da apportare alla legge istitutiva sarebbero quelle di sottrarli alla vigilanza ed alla tutela delle prefetture, nonché a quella degli Enti provinciali per il turismo...

Per quanto riguarda il secondo concetto espresso nelle lettere b) e c) si ritiene indispensabile la soppressione di tutti gli altri Enti creati come sovrastruttura delle Aziende medesime e la creazione di un ufficio unico di coordinamento regionale.

Segue una dettagliata esposizione dei compiti che dovranno essere attribuiti agli enti periferici.

« Il futuro ordinamento turistico italiano dovrebbe in definitiva comprendere: Aziende autonome, Enti coordinatori regionali, una Direzione generale per il turismo, presso cui dovrebbe aver sede un Consiglio Generale

del Turismo, formato dai rappresentanti delle varie regioni.

Il finanziamento da cui detti Enti dovrebbero trarre i loro mezzi di vita, è alla base della riforma. I tributi da cui detti Enti dovrebbero essere alimentati, sarebbero i seguenti:

a) per le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. l'imposta di soggiorno e le contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti, come dispone ancor oggi la legge fondamentale istitutiva;

b) per l'Ente regionale, le quote di concorso dell'Ente Regionale e delle singole Aziende;

c) per la Direzione generale per il turismo, le quote a carico del bilancio dello Stato.. ».

CORRISPONDENTI DEL MINISTERO

NUOVE NOMINE:

- 1) nella città di Merano, l'avv. Curzio TAUBER - Casa del Popolo - Merano;
- 2) nella città di Cosenza, il prof. Francesco ALIMENO - Via S. Tommaso, 12 - Cosenza;
- 3) nella città di Molfetta, il prof. Alfonso DE SARIO - Molfetta (Spiaggia Maddalena);
- 4) nella città di Trieste, l'avv. Bruno Attilio LATINI - Via Nizza, 13 - telefono 3860 - Trieste.

MODIFICHE AGLI INDIRIZZI degli « uffici di corrispondenza », già pubblicati nel fascicolo 7 (del 10 marzo):

- 1) TERAMO - dott. Antonio STELLA - Prefettura;
- 2) MODENA - prof. Antonio AMORTH - Istituto Giuridico;
- 3) SASSARI - prof. Lino SALIS - Piazza d'Armi, 1;
- 4) TRIESTE - prof. Pierpaolo LUZZATTO-FEGIZ - Istituto Doxa;
- 5) ANCONA - avv. Oddo MARIANELLI - Palazzo della Provincia.

NUOVE NOMINE DI COLLABORATORI di corrispondenti:

- 1) sig. Enzo SANTARELLI, del corrispondente di Ancona avv. Marinelli - Uff. di corrispondenza, Palazzo della Provincia;
- 2) rag. Mario CHIGIOTTI, del corrispondente di Siena prof. Valsecchi - Uff. di corrispondenza, Palazzo Tolomei.

A modifica, infine, della precedente pubblicazione, si segnala che l'ufficio di corrispondenza di TORINO è costituito dal prof. Giuseppe GROSSO - C.L.N. Regionale Piemontese - e dal suo diretto collaboratore, il prof. Riccardo MONACO - R. Università di Torino.

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo

Redattore resp. TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
presso il Ministero per la Costituzione
ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura
di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessionaria esclusiva per la distribuzione:
S. A. Dies, Via Aurora, 31 Roma

Stab. Tip. UESISA, Via IV Novembre 149, Roma

TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI

Il Ministero per la Costituente presenta una collana di Testi e Documenti Costituzionali, diretta da Giacomo Perticone. La collana comprende oltre 30 volumetti, dedicati alle Costituzioni ed alle leggi elettorali dei principali Paesi.

La collana ha un duplice scopo: quello di portare alla conoscenza di un pubblico di lettori non specializzati le leggi fondamentali dei maggiori Stati, e quello di orientare l'opinione pubblica italiana in questa fase decisiva della nostra vita politica.

Gli Statuti, le Costituzioni e le Dichiarazioni dei Diritti costituiscono nello stesso tempo i principi fondamentali sui quali si è storicamente consolidato il regime di vita pubblica e l'impegno d'onore dei governi e delle classi dirigenti di orientare secondo questi principi l'evoluzione degli istituti giuridici dei diversi paesi.

La collana può offrire termini di paragone e d'orientamento, spunti di critica e tesi chiarificatrici, capaci di rendere più consapevole la scelta in cui il popolo italiano si è oggi impegnato.

La collana dedica i suoi primi volumi alle Costituzioni italiane del periodo della Rivoluzione francese e del '48 ed allo Statuto Albertino, che è certamente la premessa del nostro attuale sistema politico. Seguono esposizioni e traduzioni dei principali ordinamenti costituzionali, i quali offrono la più interessante tipologia che dalla fine della prima guerra mondiale si è venuta compiendo sulla base delle esperienze politiche e sociali di quasi tutti i paesi del mondo.

LA COSTITUZIONE INGLESE, a cura di **Luigi R. LETTIERI** - Vol. di pagg. 152 L. 80

I più noti documenti costituzionali inglesi, che da circa un millennio testimoniano l'alta esperienza civile del popolo britannico, sono qui raccolti dall'A. che fa precedere ad essi una lunga introduzione storico-giuridica.

La mancanza di una vera e propria carta costituzionale, il complesso e singolare carattere del diritto britannico, che per la sua capacità di sviluppo e di adeguamento alle sempre rinnovantesi esigenze politiche e sociali della Nazione, è il più vicino al diritto romano, rendono quanto mai interessante l'esame dell'ordinamento costituzionale di quella che è stata felicemente definita la repubblica monarchica di Gran Bretagna.

LA COSTITUZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA, a cura di **Giovanni SALEMI J.** - Vol. di pagg. 116 L. 70

Sorto in un momento particolarmente importante per l'evoluzione del diritto internazionale moderno, lo Stato della Repubblica cecoslovacca ha un ordinamento costituzionale che, oltre a soddisfare le esigenze etniche, linguistiche, culturali e religiose delle diverse nazionalità che lo compongono, rappresenta la coscienza del valore dell'ordine nuovo stabilito in Europa dopo la guerra 1914-1918.

LA LEGGE ELETTORALE CECOSLOVACCA, a cura di **Costantino MORTATI** - Vol. di pagg. 92 L. 55

La legge elettorale che qui si presenta risulta da una profonda, dotta ed accuratissima elaborazione e svolge, con rigorosa consequenzialità logica e con l'applicazione di congegni originali e particolarmente adatti agli scopi che si volevano raggiungere, principi che si consideravano essenziali alla struttura del nuovo Stato e che, come tali, avevano trovato la loro solenne consacrazione nella costituzione. Se se ne volesse rappresentare il significato d'insieme, coglierne il tratto che la caratterizza rispetto alle varie regolamentazioni della stessa materia, realizzate nell'Europa continentale nell'epoca contemporanea, si dovrebbe dire che essa attua uno dei tipi più perfezionati di rappresentanza organica.

LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, a cura di **Romolo ASTRALDI** - Vol. di pagg. 100 L. 60

Alla Costituzione degli Stati Uniti guardano oggi con ammirazione molti in Europa. Da un secolo e mezzo essa resiste alla furia del tempo, nell'incessante travaglio costituzionale che agita Stati vecchi e nuovi. Gli americani la amano e la esaltano perché segna l'ordinamento primo e quasi immutato della loro unità federale indipendente, perché è un'espressione tipica della loro vita e del loro spirito. Benché viva ed attuale, è però difficile comprenderla se non se ne segue la genesi e la faticosa elaborazione. Qui il testo integrale di essa e dei successivi emendamenti è preceduto da un acuto e profondo esame degli elementi tipici che concorsero alla sua formazione e le hanno dato caratteristiche particolari ed originali, facendone un « tipo » di costituzione, modello ai popoli d'America e d'Europa.

L'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ESTONE, a cura di **Francesco AGRO'** - Vol. di pagg. 140 L. 80

Oggi l'Estonia fa parte integrante dell'U.R.S.S. Ha trovato così il suo naturale epilogo il processo costituzionale estone iniziato nel 1920. Da una costituzione di tipo popolare, attraverso una serie di successive riforme, si giunse nel 1937 ad una costituzione di tipo presidenziale. Tale sviluppo è, nelle sue cause politiche e so-

ciali, ampiamente illustrato dall'autore nell'introduzione al testo delle due leggi costituzionali qui riportate.

LA COSTITUZIONE DELL'IRLANDA (EIRE), a cura di **Paolo BISCARETTI** - Vol. di pagg. 104 L. 65

Lo Stato irlandese è sorto nel travaglio di una plurisecolare lotta con l'Inghilterra. La Costituzione dello Stato d'Irlanda del 1937 contiene quindi gli elementi di una ricca esperienza costituzionale. Finalmente libero, il popolo irlandese, dandosi una nuova carta costituzionale, che costituisce una solenne affermazione d'indipendenza e di libertà dallo straniero, ha voluto gettare la prima pietra del riordinamento interno della Nazione.

LE COSTITUZIONI POLACCHE, a cura di **Francesco GIULIETTI** - Vol. di pagg. 140 L. 80

Il testo della Costituzione del 1921, oggi rimessa in vigore in Polonia dopo l'abrogazione della Costituzione di tipo autoritario del 1935, è preceduto da un'ampia introduzione storico-giuridica, che illustra i punti essenziali dell'esperienza costituzionale della Polonia nel vasto quadro della dura lotta combattuta da quel popolo per la conquista della libertà e della indipendenza.

LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FINLANDESE, a cura di **Carlo LAVAGNA** - Vol. di pagg. 136 L. 85

Le vicende quanto mai complesse della storia costituzionale della Finlandia, dall'unione con la Russia alla proclamazione dell'indipendenza, sono esposte dall'A. come introduzione al testo della costituzione finlandese del 17 luglio 1919 e della legge elettorale del 1935.

E' la prima pubblicazione integrale in una lingua occidentale del testo della legge elettorale finlandese, che costituisce uno dei sistemi più interessanti di campagne elettorali vigenti.

LA LEGGE ELETTORALE TEDESCA, a cura di **Ottorino BORIN** - Vol. di pagg. 132 L. 75

Caduto l'Impero degli Hohenzollern, la Germania si proclamò Repubblica federale, e fra le rovine della disfatta cercò di intraprendere la via della rinascita. La Costituzione di Weimar ne segnò l'inizio. Ad essa si ispirò la legge elettorale del 1924, che qui viene data nel suo testo integrale.

Come la costituzione, anche la legge elettorale fu tra le più perfette avendo tenuto i suoi compilatori presenti con le esperienze compiute in diversi Paesi le insufficienze e i pregi propri di ogni metodo. E, se attraverso di essa Hitler poté salire al potere, ciò non si deve imputare al sistema elettorale ma al popolo tedesco che fra democrazia e dittatura fece la sua scelta.

LA COSTITUZIONE FRANCESE, a cura di **Armando SAITTA** - Vol. di pagg. 88 L. 55

La Terza Repubblica francese ha costituito per vari decenni il tipo più perfetto e quindi più imitato di repubblica parlamentare.

La Costituzione che nel 1875 dette vita ad essa, pur sorta nel compromesso di parti irrimediabilmente avverse, ha costituito per sessantacinque anni un forte strumento di vita democratica.

Oggi che la Francia è in procinto di darsi una nuova costituzione è quanto mai opportuno conoscere la struttura costituzionale della vecchia Francia, nulla del presente essendo valido se non contenente in se stesso le conquiste del passato.

La carta costituzionale francese del 1875, viene studiata criticamente dall'autore nella introduzione al testo della legge stessa e dei susseguenti emendamenti.